

**STATUTO DI TUCONFIN (ASSOCIAZIONE TUTELA CONSUMATORI FINANZIARI)**

**ART.1 - DEFINIZIONE E OGGETTO** TUCONFIN è una associazione di utenti e consumatori che agisce ed opera in base ai dettami del Codice del consumo ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale; per questo è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

TUCONFIN ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere. L' Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio, dei fondamentali diritti: di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio bancario-finanziario, sanitario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, nonché in materia urbanistica ed edilizia.

**ART. 2 - SEDE** TUCONFIN ha la sede legale centrale in Longare, ed è costituita in un' organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

**ART. 3 - ATTIVITÀ** L' Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso: a) la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere; b) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi; c) la organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali; d) la organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa; e) lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto; f) la assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa; g) la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative; h) la promozione di ogni azione utile ad impedire, la

utilizzo di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva; i) favorire l'accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia; l) il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto.

**ART.4 - SOCI** Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, di voler partecipare alla vita associativa, di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla Sede nazionale, attraverso compilazione dell'apposito modulo presente sul sito internet dell'associazione; in alternativa la domanda può essere diretta al domicilio della delegazione regionale o locale competente per territorio. L'ammissione dei soci compete al Comitato Direttivo con voto insindacabile.

L'adesione all'Associazione è annuale, automaticamente rinnovabile l'anno successivo entro la data di scadenza corrispondente al giorno e al mese dell'iscrizione ed, in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile.

Possono inoltre far parte di TUCONFIN le associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque simili a quelli propri dell'Associazione, ed il cui statuto preveda espressamente l'assenza dei fini di lucro. I soci si distinguono in: soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo; soci ordinari, ovvero coloro che lo richiedano e siano ammessi all'Associazione; soci famigliari cioè coloro che sono parenti di primo grado del socio ordinario ed i soci sostenitori, ossia coloro che sostengono finanziariamente

l'associazione.

Fra i soci dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri ed esiste una uniformità nella disciplina del rapporto associativo. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

**ART.5 - CARICHE SOCIALI** Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari possono accedere purché siano stati ammessi da almeno due anni. Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento della ricezione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario. I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo. Le cariche sociali daranno diritto ad un rimborso spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato per impegni di carattere permanente; potranno essere attribuiti anche dei compensi, alla luce del tempo e dell'impegno richiesti dalla singola carica.

**Art.6 - PATRIMONIO** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

**ART.7 - ENTRATE** Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere apposito rendiconto.

**ART.8 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI** Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente. I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può deliberare

l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi: a) indegnità morale; b) condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale; c) inosservanza dello Statuto; d) inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali; e) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. L'Assemblea può deliberare l'esclusione dei soci Onorari per i motivi di cui al precedente comma. I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi elencati dal presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

**ART.9 - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE** Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente.

**ART.10 - ASSEMBLEA** L'assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci. La convocazione – che deve contenere l'ordine del giorno - deve essere fatta mediante inviti personali scritti recapitati ai soci al domicilio risultante dal libro soci oppure all'indirizzo e-mail risultante all'atto dell'adesione all'associazione almeno venti giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione; solo in caso di urgenza, accertato con deliberazione del Comitato Direttivo, il Presidente potrà diramare la convocazione almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea: - elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo; - elegge ogni tre anni il Presidente; - elegge ogni tre anni il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua incapacità ovvero assenza dall'Italia; - approva la relazione del Presidente; - delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; - delibera le modifiche statutarie; - delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri; - delibera lo scioglimento dell'Associazione; - approva il Rendicon-

to Annuale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci aventi diritto al voto, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione. Ciascun socio ha un voto.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto.

**ART.11 - CONVOCAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI** Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei loro membri. Le convocazioni vanno effettuate mediante inviti personali scritti al domicilio risultante dal libro soci o all'indirizzo e-mail risultante all'atto dell'adesione all'associazione recapitati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, senza necessità di indicare l'ordine del giorno. Gli organi sono in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i loro membri; deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART.12 - COMITATO DIRETTIVO** Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, il Vice-Presidente. I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa. Il Comitato Direttivo: a) emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali; b)

provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; c) compila il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Presidente ovvero dal segretario; d) designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri; e) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea; f) accoglie o respinge le domande di ammissione dei soci; g) fissa le quote annuali di ammissione. Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta a semestre.

Il Comitato Direttivo può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tale caso deve essere comunque consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

**ART.13 - PRESIDENTE** Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa. Il Presidente: - rappresenta legalmente l'associazione con firma libera; - presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo; - rappresenta in giudizio l'associazione; - può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo in presenza con il Vice-Presidente; - adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, e ad ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto.

**ART.14 - VERBALI** Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto. Il Verbale è poi trascritto nel Libro delle delibere dell'organo relativo.

**ART.15 - COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI TUCONFIN**, con deliberazione del Presidente, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

**ART.16 - SCIoglimento** Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

In ipotesi di passivo, sarà cura del Comitato Direttivo chiedere tempestivamente gli importi dovuti ai soci morosi al fine di ripianare il passivo associativo.

**ART.17 – RENDICONTO ANNUALE**

Ogni anno entro il mese di aprile il Comitato Direttivo ha obbligo di redigere e far approvare all'assemblea dei soci un rendiconto economico e finanziario accompagnato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei tutti gli associati. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Vicenza, .....

Il Presidente